



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
Segreteria Confederale

SEDE NAZIONALE

00187 ROMA VIA LUCULLO, 6
TELEFONO 47531
TELEX 622425
E-MAIL info@uil.it

SEDE EUROPEA

R. DU GOUVERNEMENT PROVISoire, 34
1000 BRUXELLES
TELEFONO 00322 / 2178838
TELEFAX 00322 / 2199834

Data: **9 Novembre 2009**
Prot.: **264/09/LV/fb**
Servizio: **Politiche Territoriali**
Oggetto: **Patto per la salute**

A tutte le UR UIL
UIL FPL
UIL Pensionati

Vi inviamo, in allegato il testo del nuovo Patto per la salute, valido per il periodo 2010-2012, siglato tra il Governo e le Regioni lo scorso 23 Ottobre.

Si tratta di una intesa, che permette alle Regioni di pianificare, con più certezze le prossime manovre di Bilancio, dal momento che la "sanità" assorbe oltre l'80% delle spese correnti delle stesse, ed, la contempo, permette di continuare a tenere sotto controllo la spesa sanitaria.

L'accordo prevede l'incremento del Fondo Sanitario Nazionale, il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale del servizio Sanitario Nazionale, il finanziamento del Fondo per la non autosufficienza, il finanziamento dell'edilizia sanitaria, le sanzioni alle Regioni in caso di disavanzo, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).

Finanziamento del Fondo Nazionale Sanitario

Le risorse disponibili ammontano a 106,2 miliardi di euro per il 2010 ed a 108,6 miliardi per il 2011. Per il 2012 l'aumento lo Stato si impegna a garantire un aumento del livello del 2,8% (circa di 3 miliardi) rispetto al 2011.

Finanziamento dei rinnovi contrattuali

Il riconoscimento per il 2010 di 466 milioni di euro di incrementi annui da rinnovo contrattuale pari a quelli derivanti della indennità di vacanza contrattuale. La spesa a carico del Bilancio dello Stato è di 584 milioni di euro per il 2010 e di 419 milioni per il 2011.

Lo Stato si impegna nel corso del 2010 ad assicurare l'intero importo delle suddette risorse aggiuntive e a garantire un ulteriore finanziamento qualora al personale del Servizio sanitario Nazionale vengano riconosciuti incrementi superiori da quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale;

Finanziamento spesa per l'edilizia sanitaria

Lo Stato si impegna a garantire per il finanziamento della spesa per l'edilizia sanitaria ulteriori 4,7 miliardi di euro, in aggiunta ai 1,1 miliardi di euro per il 2009. Sull'edilizia sanitaria Stato e Regioni hanno convenuto la possibilità di utilizzo delle risorse FAS di competenza regionale.

Finanziamento del Fondo per la non autosufficienza e del Fondo sociale

il rifinanziamento del Fondo per la non autosufficienza per il 2010 di 400 milioni e la disponibilità a rivedere le risorse per il Fondo sociale, con un incremento di 30 milioni di euro; Rispetto a quest'ultimo tema il Governo si è comunque impegnato a distinguere nell'ambito del fondo sociale le risorse per l'INPS da quelle destinate alle Regioni.

Sanzioni alle Regioni in caso di disavanzo

In caso di disavanzo superiore al 5% si confermano le sanzioni con l'innalzamento al massimo delle aliquote dell'Addizionale Regionale IRPEF (1,4%) e dell'IRAP (4,82%), da potenziare con il blocco del turn over ed il divieto di effettuazione per spese non obbligatorie.

Insieme, entro il 30 giugno, all'obbligo da parte delle Regioni di presentare il piano di rientro concordato con l'ausilio dell'AIFA e dell'AGENAS, valutato da una struttura tecnica paritetica Stato regioni di monitoraggio.

Il Consiglio dei Ministri accerta l'adeguatezza del piano ed in caso positivo lo approva e la regione inizia ad attuarlo. In caso di mancata presentazione o insufficienza del piano di rientro la Regione viene commissariata (Il Presidente della Regione assume il ruolo di Commissario "ad acta" per la redazione ed attuazione del piano).

Oltre alle suddette sanzioni scattano automaticamente anche la sospensione dei trasferimenti statali a carattere non obbligatorio e la decadenza dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle aziende Ospedaliere. Per le Regioni già commissariate valgono le norme del Patto per la salute per il 2007-2009, salvo che la Regione non presenti un nuovo piano di rientro.

Nell'ambito dei piani di rientro le Regioni interessate da disavanzi possono utilizzare, d'intesa con il Governo, a copertura del debito, una parte delle risorse del FAS destinate alla programmazione regionale dei PAR (Piani Regionali Attuativi).

I contenuti dell'Accordo dovranno essere recepiti dalla Legge Finanziaria 2010, in discussione in questi giorni al Senato.

Come si evince i contenuti dell'accordo hanno un grande impatto, oltre che sui Bilanci preventivi delle Regioni e delle ASL e AO, anche, e, soprattutto, in caso di disavanzo della spesa sanitaria regionale, sulle tasche dei lavoratori dipendenti e pensionati.

Vi informiamo che su questi temi stiamo valutando l'ipotesi di organizzare un corso di formazione sindacale, in forma residenziale, sulla lettura dei Bilanci di previsione delle Regioni e sui Bilanci delle ASL e AO, nei primi giorni del mese di dicembre in modo consentire ai dirigenti sindacali UIL di avere ulteriori strumenti a disposizione per il confronto.

Rimanendo a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti vi inviamo fraterni saluti.

**Il Segretario Confederale
Carlo Fiordaliso**

**Il Segretario Confederale
Guglielmo Loy**

23 ottobre 2009

SANITA': Nuovo Patto per la salute

1. Le Regioni devono assicurare l'equilibrio finanziario della gestione in condizioni di efficienza e appropriatezza.

2. Lo Stato si impegna ad assicurare in relazione al livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato stabilito dalla vigente legislazione, pari a 104.614 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 106.934 milioni di euro per l'anno 2011, risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l'anno 2011; per l'anno 2012, lo Stato si impegna ad assicurare risorse aggiuntive tali da garantire un incremento del livello di finanziamento rispetto all'anno 2011 del 2,8%. A tali risorse aggiuntive concorrono:

- a) il riconoscimento con riferimento alla competenza 2010 di incrementi da rinnovo contrattuale pari a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale con economie pari a 466 milioni di euro annui;
- b) il finanziamento a carico del bilancio dello Stato di 584 milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di euro per l'anno 2011;
- c) le ulteriori misure che lo Stato si impegna ad adottare nel corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero importo delle predette risorse aggiuntive.

Lo Stato si impegna inoltre:

- ad adottare nel corso del 2010 ulteriori misure dirette a garantire un ulteriore finanziamento qualora al personale dipendente e convenzionato del SSN vengano riconosciuti con riferimento alla competenza 2010 incrementi da rinnovo contrattuale superiori a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale;

- a garantire nel bilancio pluriennale 2010-2012 ai fini del finanziamento dell'edilizia sanitaria ex art. 20 l. n. 67/88, in aggiunta ai 1.174 milioni di euro relativi all'anno 2009, 4.715 milioni di euro;

- ad ampliare lo spazio di programmabilità degli interventi previsti dal predetto art. 20 l. n. 67/88 elevandolo dagli attuali 23 miliardi di euro a 24 miliardi di euro, destinando tale incremento prioritariamente alle regioni che hanno esaurito le loro disponibilità attraverso la sottoscrizione di accordi. Sull'edilizia sanitaria Stato e regioni convengono sulla possibilità di utilizzare anche le risorse FAS di competenza regionale;

- a garantire, per l'anno 2010: a) un finanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo per la non autosufficienza ex art. 1, comma 1264, l. n. 296/06; b) un incremento di 30 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali nonché la separazione delle risorse assegnate all'Inps per la garanzia dei diritti soggettivi da quelle di competenza delle regioni.

Stato e regioni convengono che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale, effettuati dalle regioni, rimangano nella disponibilità delle regioni stesse.

3. Occorre rivisitare, potenziare e semplificare il meccanismo di "commissariamento" delle Regioni in disavanzo, ferme restando le funzioni del

Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato per la verifica dei LEA in materia di monitoraggio trimestrali e annuali e di verifica dell'attuazione dei Piani di rientro secondo un nuovo regolamento condiviso tra Stato e regioni.

4. All'esito della verifica relativa all'anno precedente, nel caso di disavanzo non coperto (in tutto o in parte), occorre confermare i vigenti automatismi (innalzamento aliquote IRPEF e IRAP), da potenziare con il blocco del *turn-over* e il divieto di effettuazione di spese non obbligatorie. Se lo scostamento (calcolato rispetto al finanziamento ordinario integrato delle entrate proprie effettive) è superiore al 5 per cento, ovvero inferiore al 5 per cento se gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscono con la quota libera la copertura integrale del disavanzo, scatta comunque l'obbligo di presentare un piano di rientro.

5. La regione ha l'obbligo di presentare entro il 30 giugno il piano di rientro. Il piano, elaborato con l'ausilio dell'AIFA e dell'AGENAS, è valutato da una Struttura tecnica di monitoraggio a composizione paritetica, presieduta da un ulteriore componente scelto di comune accordo, e dalla Conferenza Stato-regioni entro termini perentori. Il Consiglio dei Ministri accerta (anche nell'ipotesi in cui la Conferenza e la Struttura non abbiano trasmesso le proprie valutazioni) l'adeguatezza del piano di rientro:

- in caso di riscontro positivo, approva il piano e la regione inizia ad attuarlo;
- in caso di mancata presentazione o insufficienza del piano, la regione viene commissariata (il presidente della regione assume il ruolo di commissario *ad acta* per la redazione e per l'attuazione del piano) e scattano, oltre gli automatismi anzidetti (innalzamento aliquote IRPEF e IRAP, blocco del *turn-over* e divieto di effettuazione di spese non obbligatorie), ulteriori automatismi (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio; decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere).

6. Nell'ipotesi di inadempimento del piano da parte della regione tenuta ad attuarlo, il Consiglio dei Ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio e la Conferenza Stato-regioni, che esprimono il proprio parere entro il termine perentorio di 15 giorni, diffida la regione interessata ad attuare il piano; in caso di perdurante inottemperanza, la regione viene commissariata (il presidente della regione assume le funzioni di commissario *ad acta*) e scattano tutti gli automatismi anzidetti.

7. Per i vigenti piani di rientro relativi alle regioni già commissariate resta fermo l'assetto della gestione commissariale vigente, salva la possibilità della Regione di presentare un nuovo piano ai sensi della nuova disciplina nonché la cessazione del commissariamento a seguito dell'approvazione del nuovo piano.

8. Nell'ambito dei piani di rientro, le regioni interessate da disavanzo possono utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, d'intesa con il Governo, a copertura del debito, le risorse del FAS preordinate alla programmazione regionale o altri eventuali strumenti di ristrutturazione del debito compatibili con le esigenze di finanza pubblica. In particolare la singola Regione, d'intesa con lo Stato, può utilizzare una parte delle risorse originariamente destinate ai PAR del proprio territorio.

